

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

IL NOTAIO
Francesco Boni

I CONSULENTI DEL LAVORO
Marcello Razzino

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Tocca al contribuente integrare il 730 sbagliato

I chiarimenti del Fisco. Anche se l'errore è dell'intermediario, il cittadino che non provvede incorre nella dichiarazione infedele. Poi potrà rivalersi



Giovedì 23 luglio scadrà il termine per presentare il 730 on line. Entro il 25 ottobre andranno presentate eventuali integrazioni per dimenticanze

MARCO CONTI

Ancora novità per il 730 pre-compilato. Il nuovo modello reso disponibile in internet dall'Agenzia delle Entrate continua a lasciare molti dubbi non solo ai contribuenti ma anche ai Centri d'assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti abilitati. Anche per questo le Entrate hanno fatto slittare il termine per la presentazione ai contribuenti che hanno deciso per l'invio on line fai da te.

Chi non ha ancora provveduto ha tempo sino a giovedì prossimo 23 luglio, utilizzando l'applicazione disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Il termine si allunga ulteriormente al 25 ottobre nel caso in cui il contribuente, dopo aver inviato la dichiarazione, si accorga di aver compiuto un errore o una dimenticanza durante la compilazione. Ad esempio, non è stato inserito un reddito derivante da una collaborazione occasionale, oppure non sono stati indicati

i giorni di lavoro dipendente o di pensione. Nello specifico si dovrà presentare un modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Proseguendo nei chiarimenti fatti dal Fisco sul tema, i contribuenti che modificano e/o integrano il 730 pre-compilato on line senza l'aiuto di un intermediario devono conservare i documenti giustificativi sino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Chi risponde invece della difformità nel caso in cui un contribuente consegna a un intermediario un modello 730 cartaceo compilato in ogni sua parte per la trasmissione alle Entrate, e quest'ultimo, per un suo errore materiale, omette di inserire un reddito nella dichiarazione? Le Entrate spiegano che il contribuente ha l'obbligo di integrare la dichiarazione nel

Verso la pausa estiva

Come inviare i quesiti agli esperti

Mercoledì prossimo 22 luglio ci sarà l'ultima uscita della rubrica prima della pausa estiva. Si riprenderà poi a settembre. Per le vostre domande, potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

caso in cui un reddito correttamente indicato nella dichiarazione autocompilata non è stato poi riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista. In caso contrario, il contribuente sarà soggetto al controllo da parte dell'Agenzia delle entrate per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni nel caso in cui ritenga che la responsabilità possa essere attribuita al soggetto che ha prestato l'assistenza.

Dubbi chiariti infine anche sull'utilizzo del 730 in presenza di investimenti in imprese start-up. Considerato che il modello 730 è uno strumento dichiarativo semplificato destinato a dipendenti e pensionati, spiega il Fisco, la detrazione per investimenti in start-up è stata inclusa solo nel modello Unico e quindi può essere fruita esclusivamente presentando quest'ultimo modello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 473

Il condominio indispensabile per detrazioni con parti comuni

Nel 2014 io e mio fratello proprietari di un fabbricato abbiamo fatto domanda di manutenzione straordinaria e abbiamo fatto il cappotto. Possiamo avere il recupero fiscale perché mi hanno detto che dovevamo costituirci come condominio.

— LETTERA FIRMATA

La detrazione del 50% applicata sulle spese per interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria/ordinaria che hanno interessato le parti comuni di un fabbricato, non può prescindere dalla presenza di un condominio. Il condominio è quindi la condizione sine qua non che sta alla base del beneficio fiscale in presenza di due o più soggetti che siano titolari di immobili con una o più parti in comune. A chiarirlo è stata l'anno scorso la Circolare 11/E 2014 dell'Agenzia delle Entrate (paragrafo 4.3), contenente un quesito nel quale si domandava «se, in assenza di un obbligo giuridico di costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, i comproprietari possano suddividere la spesa sulla base di un rendiconto che tenga conto degli importi effettivamente pagati o se sia necessario ripartire in parti uguali la spesa». Ovviamente nella risposta l'Agenzia non poteva che far presente, al contrario, la necessità della presenza giuridica di un condominio. Nella fattispecie il cappotto eseguito sulla facciata dell'immobile comporta intervento globale su parti condominiali.

RISPOSTA N. 474

Donazione a enti benefici e fatturazione

Siamo una piccola ditta individuale artigiana e vorremmo gentilmente sapere se, quando emettiamo un DDT per cessione gratuita di 200/300 kg di prodotto di scarto o fine partita a enti di beneficenza, siamo obbligati ad emettere la fattura per la riscossione dell'Iva.

— LETTERA FIRMATA

Se non abbiamo inteso male nel caso oggetto del quesito, il contribuente intenderebbe fruire della disposizione di cui all'art. 13 co. 3 del DLgs.

460/97, che disciplina il regime delle cessioni gratuite alle Onlus di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, per i quali esistono specifiche disposizioni. A tal fine bisogna verificare se l'estensore del quesito per enti di beneficenza intenda proprio una Onlus, munita dei requisiti previsti dalla legge in materia. La norma dispone che i beni devono essere ceduti a tali enti per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto degli stessi, complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato; tale valore non si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art. 100 co. 2 lett. h) del Tuir. Ai fini Iva, i beni ceduti entro detto limite si considerano distrutti, per cui «l'impresa donante può cedere i beni senza applicazione dell'Iva e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione» (circ. Agenzia delle Entrate 26.3.2008 n. 26, par. 4). Entro i citati limiti non sussisterebbe neppure l'obbligo di fatturazione, mentre per l'importo eccedente vi è obbligo di fatturazione. Ai fini delle imposte sui redditi, i beni ceduti gratuitamente, sempre entro il suddetto limite, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 85 co. 2 del Tuir), e, pertanto, non producono ricavi fiscalmente rilevanti. Applicando quindi le norme in esame, e per rispondere al quesito, ai fini Iva è preferibile emettere comunque sempre fattura in regime di esenzione.

RISPOSTA N. 475

Abitazione in comodato dalla figlia e ristrutturazioni

Mia figlia dà a noi genitori, in comodato d'uso gratuito, un appartamento di 3 vani più servizi; per renderlo abitabile devo effettuare i seguenti lavori:
1) mettere a norma l'impianto di riscaldamento sostituendo anche la caldaia obsoleta con una a risparmio energetico,
2) mettere a norma l'impianto elettrico e l'antenna Tv,
3) sostituire la vasca da bagno con piano doccia,
4) acquistare mobili da cucina con elettrodomestici e una nuova camera da letto.
Chiedo se per quanto sopra potrò usufruire della decennale detrazione del 50% sull'Irpef nelle denunce 730 e se, in caso di mia morte, potrò usufruire mio marito continua a pagina 13

segue da pagina 12
della restante detrazione.
Ringrazio anticipatamente
della Vs risposta e porgo
distinti saluti.

LETTERA FIRMATA

Nel caso pratico il lettore potrà beneficiare della detrazione in quanto trattasi di familiare del soggetto concedente in comodato l'immobile ad uso abitativo. Si raccomanda in merito di verificare sempre l'esatto e puntuale rispetto delle procedure richieste per le detrazioni (fatturazione, pagamento con specifico bonifico, eventuali comunicazioni al Comune per le opere edilizie, adempimenti Asl in caso di cantiere, comunicazioni Enea per interventi energetici, ecc.) più volte oggetto di quesiti in questa rubrica, distinguendo le spese detagliate nel quesito per tipologia ai fini della corrispondente detrazione (per ristrutturazione immobili ad uso abitativo, per risparmio energetico e per acquisto di mobili ed elettrodomestici).

Notaio

RISPOSTA N. 476

Vendita della casa avuta in eredità Nessuna spesa aggiuntiva

Siamo in sei eredi. Vogliamo vendere la casa dei nostri genitori. Valore commerciale 200.000 euro (è una casa inizio 1900). A che spese andiamo incontro? Ringrazio e porgo cordiali saluti.

LETTERA FIRMATA

Dato per presupposto che abbiate regolarmente accettato l'eredità, che abbiate già presentato la dichiarazione di successione e che abbiate già assolto ai tributi sul passaggio a causa di morte, la vendita del fabbricato ereditato non comporterà alcuna imposta sul trasferimento a carico degli eredi venditori.

RISPOSTA N. 477

Quali limiti per l'acquisto in un complesso ex Aler

Buongiorno, sto valutando l'acquisto da un privato di un immobile a Bergamo in un complesso ex-Aler del 1940. Ad oggi alla società rimangono 4 appartamenti su 65. Trattandosi di appartamento costruito in edilizia convenzionata, mi chiedo se il venditore sia vincolato ad un tetto massimo per quanto riguarda il prezzo di vendita dell'appartamento (come mi è stato riferito). Mi può dare un parere?

A. R.

Posto che per poter esprimere un parere sul caso specifico occorre effettuare le visure ipotecarie e accertare se la convenzione che ha disciplinato l'intervento edilizio è ancora vigente, i limiti cui potrebbe essere

TROVA INCENTIVI

Promozione di musica e teatro C'è il progetto «residenze artistiche»

Regione Lombardia ha dato il via all'accordo di programma triennale 2015-2017 per sostenere le attività delle «residenze artistiche» in attuazione del Decreto del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (ai sensi dell'art. 45 del D.M. 1° luglio 2014).

Il Progetto «Residenze» prevede interventi di valorizzazione, promozione e sviluppo del teatro, della danza e della musica, quali esperienze di rinnovamento di processi creativi, di mobilità e di confronto artistico nazionale e internazionale. L'accordo sottoscritto prevede un impegno regionale di 100mila euro, un cofinanziamento a carico di Fondazione Cariplo per 95.333 euro e altri 54.666,67 euro da parte del Mibact.

La Regione, con questa iniziativa, intende premiare le migliori proposte mediante un contributo a fondo perduto, che copre fino all'80% dell'investimento

effettuato. Ciascun progetto dovrà prevedere un budget compreso tra i 7 mila e i 25 mila euro. I progetti potranno essere presentati da organismi professionali legalmente costituiti con finalità di promozione dello spettacolo ed essere in possesso di partita Iva; dovranno essere in possesso di agibilità Inps (ex Enpals) in corso di validità e con titolarità dei permessi Siae; dovranno essere in regola con le contribuzioni fiscali, previdenziali e dei Ccnl; non avere finalità di lucro oppure con l'obbligo di reinvestire gli utili nell'attività diretta di promozione dello spettacolo; inoltre dovranno svolgere l'attività di promozione dello spettacolo da almeno 3 anni ed avere la gestione o la disponibilità di una sala di spettacolo attrezzata con relativa agibilità.

Tutti i dettagli sull'iniziativa su www.cultura.regione.lombardia.it. La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata entro il 6 agosto 2015.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



Il testamento olografo che ho scritto di mio pugno, datato, chiuso e messo nel cassetto della mia scrivania con un bollo di ceralacca, è valido in caso di mia morte? Può essere impugnato? Devo depositarlo? Grazie.

A. R.

La validità formale del testamento olografo è assicurata dall'autografia, dalla data e dalla firma del testatore; la validità sostanziale è subordinata al rispetto delle numerose e complesse regole che la legge dispone a tutela dei legittimari. Non è invece previsto alcun obbligo di deposito ai fini della conservazione. La invito a considerare solo per un attimo l'ipotesi che il suo testamento non sia rispettoso delle citate regole sostanziali, oppure venga accidentalmente smarrito o distrutto, o ancora, trovato da una persona che non ne condivide il contenuto. Forse

queste sono buone ragioni per affidare ad un notaio le sue ultime volontà.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 480

Il lavoro da tempo determinato a posto fisso Le agevolazioni

Buongiorno, ho un contratto di lavoro a tempo determinato instaurato il 2 febbraio 2015 e che scade il 31 luglio 2015. Il mio datore di lavoro, che sembra essere soddisfatto della mia prestazione lavorativa, mi dice che alla scadenza del contratto non sa ancora se mi prorogherà il contratto a tempo determinato, fissando una nuova scadenza, oppure mi farà un contratto a tempo indeterminato, usufruendo di

una serie di agevolazioni che starebbe valutando con il suo Consulente. Riuscite a dirmi di cosa si tratta? Ringrazio anticipatamente.

LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, il suo contratto, essendo a tempo determinato, può essere alla scadenza: chiuso, prorogato per un ulteriore periodo di tempo oppure trasformato a tempo indeterminato.

Nel primo caso, il contratto verrà cessato alla naturale scadenza concordata in fase di assunzione (31.07).

Nel secondo caso, il contratto potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di tempo, non cambierà la sua natura ma varierà solo la scadenza; allo stato attuale, la norma prevede che possono essere fatte fino a cinque proroghe, nell'arco di un periodo massimo di 36 mesi (Legge 78/2014).

Nel terzo e ultimo caso, il contratto a tempo determinato in essere, potrà essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato e il datore di lavoro potrebbe usufruire delle favorevoli condizioni previste per le assunzioni / stabilizzazioni in vigore fino al 31 dicembre 2015. Infatti, grazie alla Legge di stabilità 2015 (art. 12), il datore di lavoro che stipula un contratto a tempo indeterminato (o trasforma un contratto a tempo determinato) con soggetti che nei 6 mesi precedenti non hanno avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, per un periodo di 3 anni, ad uno sgravio contributivo fino ad euro 8.060,00 annui.



@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista
☐ Notaio

☐ Consulente
del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO